

# Ministero dell' Interno

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER  
GLI AFFARI DEL PERSONALE  
Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale  
e per gli Affari Legislativi

Prot. n. M/2413-38

Roma, 28 gennaio 1999

OGGETTO: Art.82 C.d.s – trasporto di persone con autocarro.

E' stato chiesto di conoscere l'avviso di questo Ufficio circa le modalità di applicazione della norma specificata in oggetto anche in relazione al giudizio instaurato a seguito di opposizione avverso verbale di accertamento della relativa violazione.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'art.82 del codice della strada sanziona l'utilizzo del veicolo per destinazioni o usi diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione.

Nel caso in esame è stata accertato l'utilizzo dell'autocarro per una destinazione diversa da quella prescritta in quanto sullo stesso avveniva il trasporto sul sedile anteriore " a titolo di amicizia e cortesia" di altra persona oltre il conducente.

Il problema sollevato sostanzialmente attiene al seguente quesito: se per gli autocarri il trasporto di altra persona oltre il conducente sul sedile anteriore costituisca utilizzo del veicolo per destinazione diversa da quella indicata sulla carta di circolazione ai sensi del comma 8 dell'art.82 citato.

Sul punto in questione si fa presente che la destinazione degli autocarri, come definita nel comma 1 dell'art.82 e cioè l'utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche, è sancita dall'art.54, comma 1 lett. d), del c.d.s. che la individua nel trasporto di cose e "delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse".

Il carattere distintivo della destinazione in questione è, pertanto, il trasporto delle cose e quello delle persone viene consentito solo in quanto funzionale al primo.

Sulla carta di circolazione di circolazione degli autocarri, infatti, è annotata la loro destinazione al trasporto di cose e la specifica indicazione del numero di posti a disposizione per le persone va collegata alla compatibilità tecnica delle caratteristiche del veicolo in relazione a quel qualificato trasporto di persone ai sensi del citato art.54.

L'utilizzo dei veicoli in questione per una destinazione diversa da quella prescritta e, quindi, come tale sanzionabile si verifica, pertanto, ogni qualvolta il trasporto della persona assume una configurazione autonoma e distinta rispetto a quello delle cose cui è normativamente vincolato anche nell'eventualità in cui lo stesso risulti compatibile con le caratteristiche tecniche del veicolo.

Né vale osservare al contrario che il successivo art.169, comma 2, rinvia alla carta di circolazione per la determinazione del numero di persone che possono trovare posto sui veicoli in quanto tale disposizione regola il trasporto di persone in via generale e per le eventuali relative violazioni prevede una sanzione autonoma rispetto a quella stabilita nel precedente art.82 e, quindi, non pone criteri modificativi alle presupposte norme sulla destinazione dei veicoli.

Da ciò deriva che per gli autocarri il numero dei posti indicati nella carta di circolazione va riferito alla loro specifica destinazione e quindi al numero delle persone di cui

è consentito il trasporto ai sensi dell'art.54 e cioè a quel particolare trasporto funzionalmente collegato all'oggetto del trasporto fissato dalla specifica destinazione del veicolo.

Conclusivamente, ad avviso dello scrivente Ufficio, il trasporto di persona a titolo di cortesia sui veicoli in questione, facendo venir meno quella particolare funzionalità al trasporto delle cose che è elemento determinante per l'utilizzazione degli autocarri, configura una destinazione diversa da quella prescritta e, quindi, sanzionabile.

Tutto ciò detto in termini generali, non si può non considerare che, nella fattispecie sottoposta, la circostanza determinante del trasporto "a titolo di cortesia", peraltro non contestata nell'opposizione, è dedotta dall'organo verbalizzante fuori da ogni esplicitazione degli elementi di fatto in base ai quali è stato ritenuto sussistente detto profilo integrativo dell'illecito amministrativo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(Balsamo)